

9. I conduttori dei fondi, contenenti zocche di castagno da pali, non potranno tagliar i pali minori di otto anni di età.

I conduttori di boschi dovranno assoggettarsi alle disposizioni della legge forestale, nonchè alle condizioni generali contemplate nel contratto di affittanza del 22 marzo 1903 (tre) del bosco ai Gazzzi regolare di Crosano, particella Nro. 3088, che dichiarano di perfettamente conoscere, ed alle presenti condizioni.

10. Dovranno i conduttori vigilare attentamente alla conservazione dei confini; e mancando qualche termine ne daranno subito avviso all'amministrazione.

Si obbligano poi i conduttori di assistere, senza alcun compenso, l'amministratore in un eventuale nuovo impianto di pietre terminali, in sostituzione delle presenti od aumento di esse.

Dovranno mantenere ben coltivati i fondi, ben educare i gelsi e le viti secondo che esige la natura di tali piante e sempre migliorare, e mai deteriorare i fondi loro locati. Al fine della locazione non potranno levare legname, nè pali alle viti, e resta proibito lo sfossare i fondi con pregiudizio dell'arboratura.

11. I conduttori non potranno negli ultimi tre anni della locazione troncare i gelsi, nè giovani, nè vecchi, e così pure in nessun tempo potranno schiantare alcuna pianta verde di qualsiasi specie.

12. Resta proibito di piantare o seminare gelsi propri dei conduttori tra le file o bine, e piantandovene, oltre essere responsabili di ogni danno, avranno perduto ogni diritto di disponibilità circa i medesimi.

13. I conduttori dei prati o masi, ove esistono baiti, dovranno mantenere gli stessi, e ripararli a dovere a tutte loro spese.

14. Tutte le escavazioni che si renderanno necessarie per riparare i fondi vicini al Cameras, o fossi dalle inondazioni dei medesimi, e così tutte quelle che verranno ordinate dal consorzio del Cameras e Rio di Gresta dovranno venir eseguite dai conduttori a loro spese.

15. Non potranno i conduttori, senza riportare il permesso dell'amministrazione, intraprendere nessuna nuova opera, alcun ristauo o miglioramento straordinario loro non imposti in queste condizioni, ed in caso contrario essi non potranno pretendere alcun indennizzo, ma dovranno anzi, volendolo la Causa Pia Battisti, rimettere le cose nel pristino stato e risarcire i danni. Inoltre è proibito ai conduttori di scondurre terra dai fondi sotto qualsiasi pretesto e per qualsiasi uso.

16. Resta riservato all'amministrazione il diritto di poter sciogliere in qualunque tempo e senza previa disdetta la locazione o di sostituirci altri affittuali, qualora venisse rilevato che gli stabili condotti non fossero tenuti in lodabile forma, senza che i conduttori possano pretendere alcun indennizzo.

17. Mancando i conduttori al puntuale pagamento dell'affitto, o a qualunque altro loro dovere contenuto nelle presenti condizioni, o nella disposizione di legge, sarà nell'arbitrio della Causa Pia Battista di volerli decaduti dalla locazione, benchè non compiuto il suo termine senza bisogno di alcuna disdetta, ed in questo caso saranno inoltre i conduttori obbligati a pagare tutti i danni e le spese derivanti da loro colpa.

18. I conduttori, per patto espressamente convenuto, per ogni e qualunque causa dipendente, annessa o connessa colla locazione presente, comprese quelle che concernono la sussistenza del contratto, e il pagamento della mercede, si sottopongono al foro dell'i. r. giudizio distrettuale di Mori.

19. Gli stabili posti all'asta verranno accordati a quell'offerente che troveranno opportuno e vantaggioso al Pio Legato le autorità preposte alla Pia Causa Battisti senza riflesso all'offerta.

Ogni deliberatario dovrà presentare all'atto d'asta idoneo coassuntore solidale e come tale o meno dovrà venir riconosciuto dal p. v. ordinariato, e non venendo accettato, l'assuntore dovrà presentarne altro migliore.

20. Ogni offerente dovrà aver riguardo di rendersi deliberatario di quegli stabili che, avuto riflesso all'estensione degli stessi, alle sue forze ed assistenza, possano venir bene coltivati in modo da render sicuro il miglioramento e la possibilità di pagare puntualmente gli affitti.

21. Cessando di vivere nel corso della locazione il deliberatario o il coassuntore, il contratto sarà obbligatorio anche per i loro eredi, ma ciò solo per parte degli affittuali, e non per parte dell'amministrazione, la quale potrà far cessare il contratto.

22. Il conduttore dovrà permettere in qualunque tempo, senza pretendere compenso per danni, le riparazioni necessarie ai muri di campagna o alle case.